REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1981/1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1614/79 dispone in particolare che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi ;

considerando che l'applicazione di tali criteri porta alla fissazione del prezzo d'obiettivo al livello indicato in appresso ;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1980/1981 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato a 46,26 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi :

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile,

e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 18 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

---

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 20.
(3) GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.
(4) GU n. C 159 del 29. 6. 1981, pag. 27.